



Offrite ai vostri collaboratori la previdenza professionale ottimale

Scoprite le caratteristiche principali dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e dei relativi
complementi, dell'assicurazione malattia collettiva e
della cassa pensioni LPP.

Edizione 2024

Sommario

Il sistema previdenziale in Svizzera	3
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF	4
Il complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni	6
La continuazione del pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia	8
L'indennità di maternità, l'indennità per l'altro genitore e l'indennità di adozione	9
L'assicurazione malattia collettiva	10
LPP: la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	12
Quanto coprono i tre pilastri?	14

Il sistema previdenziale in Svizzera

Regolamentazione nella costituzione federale


Dal 1972 la Costituzione federale sancisce che la previdenza in Svizzera dev'essere costruita su tre pilastri.

Mentre il primo pilastro deve coprire il minimo vitale per l'intera popolazione mediante AVS/AI e PC statali, nella previdenza professionale, ovvero il secondo pilastro (LPP/LAINF), sono assicurati obbligatoriamente solo i lavoratori dipendenti. La previdenza professionale deve integrare quella statale e garantire il mantenimento del tenore di vita abituale dopo il pensionamento. Molti lavoratori dipendenti sono tuttavia assicurati solo in base al minimo LPP obbligatorio.

Nella maggior parte dei casi, per i lavoratori indipendenti viene meno l'assicurazione obbligatoria LPP.

Il terzo pilastro può essere strutturato individualmente da ogni singola persona e funge da complemento per la copertura delle esigenze previdenziali personali. Il cosiddetto pilastro 3a offre ai lavoratori dipendenti e indipendenti la possibilità di tener conto a livello fiscale delle spese per questo tipo di previdenza (previdenza vincolata).

Il sistema dei tre pilastri



L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF

Dal 1° gennaio 1984 tutti i lavoratori dipendenti in Svizzera devono essere assicurati contro le conseguenze degli infortuni. La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) stabilisce l'estensione delle prestazioni assicurative in modo tale che non resti alcun margine per modificare la copertura assicurativa.

Di seguito sono riportati alcuni principi fondamentali della LAINF.

Persone assicurate obbligatoriamente

In linea di principio, tutti i lavoratori dipendenti devono essere assicurati contro le conseguenze degli infortuni professionali. I dipendenti che lavorano per più di otto ore settimanali presso un datore di lavoro sono assicurati anche durante il tempo libero, ovvero nel caso dei cosiddetti infortuni non professionali.

Assicurazione facoltativa

Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i loro familiari che collaborano nell'impresa senza percepire un salario in contanti possono assicurarsi su base volontaria.

La Mobiliare offre ai lavoratori indipendenti soluzioni personali e combinate nell'ambito delle assicurazioni contro gli infortuni, malattia e in caso d'incapacità di guadagno.

Prestazioni assicurate

Distinguiamo tra prestazioni sanitarie/rimborso delle spese e prestazioni in contanti.

Tra le prestazioni sanitarie rientrano soprattutto le spese per medico, farmaci, degenza in ospedale, trasporti e operazioni di salvataggio. Per prestazioni in contanti intendiamo il risarcimento per

perdita di salario dopo un infortunio con incapacità di guadagno temporanea o addirittura con invalidità. Vi rientrano, tra l'altro, l'indennità giornaliera, la rendita d'invalidità e le prestazioni per i superstiti.


Somma salariale assicurata

I contributi assicurativi e le prestazioni in contanti dipendono dalla somma salariale AVS. Spetta al Consiglio federale fissare un limite in merito: attualmente viene assicurata una somma salariale pari al massimo a 148 200 CHF l'anno (dati aggiornati al 2024).


Premi

Le imprese vengono registrate a seconda del tipo d'azienda e vengono inserite in una classe tariffaria. I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali devono essere finanziati dal datore di lavoro, mentre quelli per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali possono essere detratti direttamente dal salario dei dipendenti.

Prestazioni per dipendenti in caso di incapacità lavorativa temporanea o di guadagno permanente in seguito a infortunio



Prestazioni per dipendenti in caso di decesso in seguito a infortunio



Il complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Le prestazioni e i salari assicurati dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono limitati. Questo complemento vi permette di assicurare i vostri collaboratori in modo ottimale.

Possibilità individuali

Il complemento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni della Mobiliare vi consente di colmare le lacune della LAINF secondo i vostri desideri. È inoltre possibile definire le prestazioni in base a diverse cerchie di persone all'interno dell'impresa. Esistono, ad esempio, contratti collettivi di lavoro che non prevedono le stesse prestazioni assicurative per tutti i dipendenti.

Prestazioni di cura e rimborso delle spese

L'assicurazione delle prestazioni di cura copre illimitatamente le spese per degenza in ospedale nei reparti privati o semiprivati non soltanto in Svizzera ma in tutto il mondo. Inoltre, sono assicurate anche altre prestazioni per operazioni di salvataggio e ricerca nonché i trasporti dall'estero.

Indennità giornaliera

Nell'ambito del salario LAINF nonché del salario eccedente il massimo LAINF è possibile coprire fino al 100% la perdita di salario per infortunio.

Prestazioni di rendita

Se necessario, è possibile assicurare le prestazioni di rendita in caso di invalidità o decesso anche per la parte di salario eccedente il massimo LAINF.

Fabbisogno di capitale in caso di invalidità e decesso

Tutte le prestazioni LAINF in caso di invalidità e per i superstiti vengono erogate sotto forma di rendita. Dopo un evento sfortunato di questo tipo, una prestazione in capitale può offrire un prezioso sostegno finanziario: pensate alle spese immediate, ad esempio, per effettuare delle ristrutturazioni. Inoltre, il capitale per menomazione dell'integrità è dovuto a prescindere dalla perdita di reddito, in modo tale che venga versato anche se non è presente alcuna incapacità di guadagno.


Copertura della differenza LAINF e postumi di infortuni precedenti

Riduzioni di prestazioni o rifiuti di prestazioni per negligenza grave nonché ricadute o postumi di precedenti infortuni, non assicurati ai sensi della LAINF, possono essere coperti in via complementare.

Pagamento del salario in caso di decesso


In caso di decesso, assunzione dell'obbligo legale di continuazione del pagamento del salario ai familiari.

Possibilità di ampliamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF in caso di incapacità lavorativa o di guadagno in seguito a infortunio



LAINF-C = Assicurazione complementare LAINF

...e in caso di decesso in seguito a infortunio



L'indennità di maternità, l'indennità per l'altro genitore e l'indennità di adozione

L'indennità di maternità, l'indennità per l'altro genitore e l'indennità di adozione sono parti integranti della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). La regolamentazione di cui alla LIPG mira al finanziamento di una prestazione sostitutiva del salario per entrambi i genitori dopo la nascita o in caso di adozione del figlio.

Indennità di maternità e indennità per l'altro genitore

Hanno diritto all'indennità di maternità o all'indennità per l'altro genitore i genitori che al momento della nascita del figlio sono lavoratori dipendenti o indipendenti o che lavorano nell'azienda di famiglia e percepiscono un salario in contanti. Inoltre, le persone aventi diritto devono essere state assoggettate all'assicurazione AVS obbligatoria per gli ultimi nove mesi immediatamente precedenti alla nascita del loro figlio e, durante questo periodo, devono aver avuto un lavoro retribuito per almeno cinque mesi.

L'altro genitore deve essere avente diritto al momento della nascita o diventarlo entro i sei mesi successivi. In caso di adozione non sussiste alcun diritto all'indennità di maternità o all'indennità per l'altro genitore.

Inizio del diritto e durata delle prestazioni

Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto. Se la madre riprende interamente o in parte il suo lavoro prima che siano trascorse 14 settimane, il diritto all'indennità di maternità cessa.

Il diritto dell'altro genitore inizia il giorno del parto e termina con l'esaurimento dell'indennità giornaliera, ma al più tardi trascorso il termine quadro di sei mesi dalla nascita del figlio. L'indennità

per l'altro genitore può essere percepita su base giornaliera o settimanale.

L'indennità di maternità e l'indennità per l'altro genitore secondo la LIPG costituiscono disposizioni minime. Prestazioni superiori a quanto previsto (indennità giornaliera più elevata, durata delle prestazioni maggiore) possono essere concordate mediante un contratto individuale o collettivo di lavoro (CCL) o stabilite in disposizioni speciali di diritto pubblico (ad es. assicurazione maternità cantonale).

Importo e durata dell'indennità

L'indennità viene corrisposta come indennità giornaliera per una durata massima di 14 settimane per le madri, o 14 giorni per l'altro genitore, e ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima della nascita del figlio, tuttavia al massimo a 220 CHF al giorno (dati aggiornati al 2024).

Indennità di adozione

Per i genitori che lavorano e prendono in adozione un bambino che abbia meno di quattro anni di età viene corrisposta un'indennità giornaliera per un massimo di 14 giorni. Il congedo per adozione può essere suddiviso tra i due genitori. Il diritto cessa al più tardi alla scadenza del termine quadro di un anno.

L'assicurazione malattia collettiva

Obbligo di continuazione del pagamento del salario in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia

Un'assicurazione d'indennità giornaliera della Mobiliare è vantaggiosa sia per il datore di lavoro sia per i dipendenti: non solo libera il datore di lavoro dal rischio difficile da calcolare della continuazione del pagamento del salario, ma allo stesso tempo dà ai dipendenti la certezza di non dover fare speculazioni su componenti non note al momento della pianificazione previdenziale.

Coordinamento con la cassa pensioni

L'assicurazione d'indennità giornaliera coordinata con la LPP ci permette di offrire al datore di lavoro una soluzione che, in caso di incapacità lavorativa prolungata in seguito a malattia dei dipendenti, copra almeno l'80% del salario AVS per due anni.

Questa variante consente di rimandare dei suddetti due anni la rendita d'invalidità della cassa pensioni. In tal modo, le prestazioni a breve e a lungo termine sono perfettamente armonizzate. Un altro vantaggio è che i premi di rischio della cassa pensioni diventano così più convenienti.

L'assicurazione per la maternità e l'assicurazione dell'altro genitore a complemento dell'indennità LIPG

Con le due assicurazioni riguardanti l'indennità di maternità e l'indennità per l'altro genitore potete inoltre colmare le possibili lacune in caso di continuazione del pagamento del salario per i dipendenti.

Pagamento del salario in caso di decesso

In caso di decesso, assunzione dell'obbligo legale di continuazione del pagamento del salario ai familiari.

Contratti collettivi di lavoro


Vari contratti collettivi di lavoro (CCL) contengono regolamenti dettagliati riguardanti il modo in cui assicurare i dipendenti e suddividere i premi assicurativi. È assolutamente necessario attenersi a queste disposizioni. La Mobiliare sarà lieta di offrirvi un'assicurazione di indennità giornaliera su misura. Richiedete un'offerta.

Lavoratori indipendenti e loro familiari collaboranti nell'impresa

I lavoratori indipendenti e i loro familiari collaboranti possono essere assicurati contro le conseguenze di malattia e infortunio con l'assicurazione malattia collettiva.

I familiari che percepiscono un salario regolare sono considerati collaboratori.

Soluzione d'indennità giornaliera coordinata con la LPP in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia



LPP: la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Dal 1° gennaio 1985 tutti i lavoratori dipendenti in Svizzera devono essere assicurati ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale (LPP).

Aspetti generali

La LPP fissa delle prestazioni minime che la cassa pensioni dell'impresa è tenuta a rispettare. Contrariamente alla LAINF, la LPP lascia all'istituto di previdenza (comunemente chiamato «cassa pensioni») un notevole margine di manovra per la strutturazione delle prestazioni dovute all'assicurato in caso di malattia. In caso di infortunio, la LPP ha solo carattere sussidiario rispetto alle prestazioni secondo la LAINF.

Persone assicurate obbligatoriamente

Tutti i dipendenti assoggettati all'obbligo AVS vanno assicurati, a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, contro i rischi d'invalidità e decesso se percepiscono un reddito annuo superiore a 22 050 CHF (soglia d'entrata, dati aggiornati al 2024). Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età si dà il via al risparmio di vecchiaia.

Persone assicurate su base volontaria

I lavoratori indipendenti hanno la possibilità di assicurarsi su base volontaria.

Prestazioni assicurate

Le prestazioni di vecchiaia si basano su un processo di risparmio individuale. Il capitale risparmiato serve a finanziare la rendita di vecchiaia. Al raggiungimento dell'età di pensionamento è possibile percepire almeno un quarto del capitale di vecchiaia disponibile come prestazione in capitale anziché sotto forma di rendita di vecchiaia. L'istituto di previdenza deve però essere preventivamente informato. Il rispettivo termine può essere desunto dal regolamento.

In un caso di decesso, i superstiti ricevono una rendita. Conosciamo la rendita per coniugi e la rendita per orfani. Se dal matrimonio non è nato alcun figlio, la rendita per coniugi viene versata solo se

- il coniuge superstite è responsabile del mantenimento di un figlio, oppure
- ha già compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Se non soddisfa nessuno di questi requisiti, il coniuge superstite ha diritto a una compensazione una tantum pari a tre rendite annuali.

A determinate condizioni, l'istituto di previdenza può accettare anche altre persone come beneficiari.

Dal punto di vista legale, i partner sono equiparati ai vedovi. I figli superstiti ricevono una rendita per orfani.

In caso di invalidità (ai sensi dell'AI statale) in seguito a infortunio o malattia, la cassa pensioni versa una rendita d'invalidità. Qualora in caso di infortunio fosse competente l'assicurazione infortuni legale, queste prestazioni hanno la priorità.

I figli degli aventi diritto ricevono una rendita per figli di invalido.



Quanto coprono i tre pilastri?

I tre pilastri hanno il compito di coprire le conseguenze economiche di infortuni e malattie. Le prestazioni che vengono coperte mediante le assicurazioni obbligatorie per dipendenti quali AVS/AI, LPP e LAINF sono tuttavia limitate. Il reddito annuo che influenza le rendite, ad esempio, è limitato a 88 200 CHF (dati aggiornati al 2024) per AVS e AI. Nella previdenza professionale LPP e LAINF i redditi assicurabili sono anch'essi limitati. Si verificano così, soprattutto per i salari oltre questi limiti (limiti delle assicurazioni sociali), lacune nelle prestazioni delle assicurazioni sociali. Riassumendo, più un reddito supera questo limite delle assicurazioni sociali, maggiore è la parte di salario non assicurata.


Si creano quindi lacune nelle prestazioni che possono avere conseguenze importanti per i lavoratori dipendenti e i rispettivi superstiti. Si può rilevare anche il fatto che le prestazioni sono migliori dopo un infortunio rispetto a quando una malattia è la causa di una perdita di guadagno. Il grafico su questa pagina illustra queste circostanze.

Soluzioni

Quanto detto in precedenza illustra le eventuali lacune e le soluzioni per colmarle. Restiamo a vostra completa disposizione per fornirvi ulteriori informazioni in merito e una consulenza globale. Non esitate a rivolgervi al vostro consulente assicurativo della Mobiliare o all'agenzia generale a voi più vicina.

Prestazioni delle assicurazioni sociali

Base: persona che svolge un'attività lucrativa, coniugata, cassa pensioni secondo la LPP



Importi limite attuali

Dal 1° gennaio 2024 valgono i seguenti importi (in CHF):

Importi 2024

AVS/AI

Salario massimo assicurato	88 200
Rendita di vecchiaia/d'invalidità minima	14 700
Rendita di vecchiaia/d'invalidità massima	29 400
Rendita di vecchiaia/d'invalidità massima (moglie e marito insieme)	44 100
Rendita per figli/orfani massima (madre e padre insieme)	17 640

LPP

Salario annuo massimo computabile al netto dell'importo di coordinamento	88 200
Importo di coordinamento	25 725
Salario massimo assicurato	62 475
Salario minimo per l'obbligo assicurativo (soglia d'ingresso)	22 050
Salario minimo assicurato	3 675

Scaglionamento degli accrediti di vecchiaia

	7%	10%	15%	18%
Età uomini	25-34	35-44	45-54	55-65
Età donne	25-34	35-44	45-54	55-64

Assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF

Salario massimo assicurato	148 200
----------------------------	---------

3° pilastro

Nell'ambito della previdenza vincolata (3a) i seguenti importi sono deducibili dal reddito imponibile:

• Attività lucrativa con cassa pensioni	7 056
• Attività lucrativa senza cassa pensioni – ogni anno fino al 20% del reddito da lavoro, tuttavia al massimo	35 280

Indennità di maternità (LIPG)

Indennità massima assicurata: 98 giorni, 220 CHF al giorno	21 560
------------------------------------------------------------	--------

Indennità per l'altro genitore (LIPG)

Indennità massima assicurata: 14 giorni, 220 CHF al giorno	3 080
------------------------------------------------------------	-------

Indennità di adozione (LIPG)

Indennità massima assicurata: 14 giorni, 220 CHF al giorno	3 080
------------------------------------------------------------	-------

Indennità di assistenza (LIPG)

Indennità massima assicurata: 98 giorni, 220 CHF al giorno	21 560
------------------------------------------------------------	--------

